

COMUNE DI LONGI

PROVINCIA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 160 Reg. DEL 18 NOVEMBRE 2022

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA SOTTOSCRIVERE CON IL TRIBUNALE DI PATTI PER I LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 274/2000.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **DICIOTTO** del mese di **NOVEMBRE**, dalle ore 14,25 alle ore 14,30 si è riunita la Giunta Comunale, in presenza e per mezzo di un collegamento in videoconferenza, convocata nelle forme di legge e secondo le modalità di svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità telematiche e/o miste, disciplinate con la delibera di Giunta Comunale n. 39/2022.

| COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE | PRESENTI | ASSENTI |
|---|----------|---------|
| 1. FABIO Antonino - Sindaco | X | |
| 2. CIRRINCIONE Fiorella - Vice Sindaco | X | |
| 3. CALCO' Davide - Assessore | | X |
| 4. FABIO Salvatore - Assessore | X | |
| 5. MICELI Marco - Assessore | | X |

- ◆ Presiede, in presenza, il Sindaco **Geom. Antonino Fabio**.
- ◆ Partecipa, in presenza, il Segretario Comunale **Dott. Stefano Oriti**.
- ◆ Partecipano, rispettivamente in presenza e in collegamento WhatsApp, gli Assessori **Fiorella Cirrincione** e **Salvatore Fabio**.
- ◆ Non sono intervenuti gli Assessori **Davide Calcò** e **Marco Miceli**.
- ◆ Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui alla infra riportata proposta.
- ◆ Il Segretario Comunale attesta che la qualità del segnale di videocollegamento permette di udire e vedere in modo chiaro e distinto tutti i partecipanti.
- ◆ Il Presidente, constatata la partecipazione attiva di tutti i componenti e del Segretario, attesta che tutti i partecipanti alla Giunta hanno letto ed esaminato l'infra riportata proposta. Indi dichiara aperta la discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** l'allegata proposta di deliberazione **n. 160 del 18 Novembre 2022**;
- **Considerato** che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30, e dall'articolo 49 del T.U.EE.LL., D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- **Ritenuta** la stessa meritevole di approvazione;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte integrante del presente provvedimento.**
- 2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.**



COMUNE DI LONGI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

| | |
|--|--|
| <p>PROPOSTA REGISTRO AREA SERVIZI ALLA PERSONA N°17 /2022 DEL 14/11/2022</p> | <p>PROPOSTA REGISTRO GENERALE N. <u>160</u> /2022 DEL <u>18.11.2022</u></p> |
|--|--|

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA SOTTOSCRIVERE CON IL TRIBUNALE DI PATTI PER I LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL'ART. 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 274/2000.

IL VICE SINDACO

PREMESSO:

- che ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il Tribunale può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2, comma 1, del D.M. 26/03/2001, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che il Decreto Ministeriale 9 giugno 2015 n. 88 reca la disciplina delle convenzioni con enti e organizzazioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità nell'ambito della sospensione del processo con messa alla prova con il Ministero della Giustizia che ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
- che il Comune rientra tra gli Enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;
- che il Comune di Longi intende sottoscrivere con il Tribunale di Patti una convenzione, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 274/2000 e D.M. 26/03/2001, per consentire ai soggetti richiedenti di estinguere la pena stabilita dal Giudice;

CONSIDERATO che le suddette attività svolte dai soggetti non verranno retribuite ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 274/2000;

DATO ATTO che, il Comune di Longi, in passato, ha già stipulato una siffatta convenzione e negli anni di applicazione della stessa, questo Comune ha potuto sperimentare positivamente l'applicazione della normativa e degli accordi con gli istituti e i soggetti coinvolti;

PRESO ATTO che la precedente convenzione con il Tribunale Ordinario di Patti è scaduta il 22/05/2022 e che si è disponibili a riapprovarla;

VISTO lo schema tipo di convenzione fornito dal Tribunale di Patti, in data 3/11/2022;

DATO ATTO inoltre che:

- tale convenzione non comporta alcun onere a carico del bilancio finanziario di questo Ente.
- si disporrà, con adempimenti consequenziali, quanto necessario al fine di garantire la copertura assicurativa al condannato, per il periodo corrispondente

RITENUTO pertanto di :

- approvare l'allegato schema di convenzione da sottoscrivere con il Tribunale di Patti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per lo svolgimento di "lavori di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 54 della Decreto LGS. 274/200 e artt. 186 e 187 del D.Lgs. 285/1992, dando contestualmente atto che per ogni soggetto inserito nei lavori di pubblica utilità verrà stilato un progetto ed individuati, quali referenti, i Responsabili di posizione organizzativa a cui l'attività svolta fa capo,
- autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della presente convenzione;
- dare mandato all'ufficio competente di inviare copia della convenzione al Tribunale di Patti per la successiva sottoscrizione;


per quanto sopra premesso

PROPONE


1. **Di Approvare** l'allegato schema di convenzione da sottoscrivere con il Tribunale di Patti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per lo svolgimento di "lavori di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 54 della Decreto LGS. 274/200 e artt. 186 e 187 del D.Lgs. 285/1992, dando contestualmente atto che per ogni soggetto inserito nei lavori di pubblica utilità verrà stilato un progetto ed individuati, quali referenti, i Responsabili di posizione organizzativa a cui l'attività svolta fa capo..
2. **Di Autorizzare** il Sindaco alla sottoscrizione della presente convenzione.
3. **Di Dare mandato** all'ufficio competente di inviare copia della convenzione al Tribunale di Patti per la successiva sottoscrizione.
4. **Di prendere atto che:**
 - tale convenzione non comporta alcun onere a carico del bilancio finanziario di questo Ente.
 - si disporrà, con adempimenti consequenziali, quanto necessario al fine di garantire la copertura assicurativa al condannato, per il periodo corrispondente
5. **Di rendere** la presente proposta immediatamente esecutiva;

IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA
(BELLISSIMO Anna Maria)





IL VICE SINDACO
(Dott.ssa CIRRINCIONE Fiorella)





Ministero della Giustizia

TRIBUNALE DI PATTI

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ART. 54 D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274 E DELL'ART. 2 DEL D.M. 26 MARZO 2001.

Premesso che

1. a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30/12/2005 n. 272 convertito con legge 21/02/2006 n. 49, nonché dell'art. 186, comma 9 bis D. Lgs 285/92, i Giudici possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
2. l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1, del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
3. il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato il Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;

considerato che

l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

si stipula

la presente convenzione (di seguito "la Convenzione")

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L.VO 28.8.2000, N. 274 E 2 D.M. 26.3.2001.

TRA

Il **Ministero della Giustizia**, che interviene al presente atto nella persona del _____, Presidente del Tribunale ordinario di Patti, giusta la delega di cui in premessa (di seguito "Il Tribunale")

E

Il **Comune di Longi** nella persona del suo Sindaco pro-tempore, legale rappresentante pro-tempore, GEOM. Antonino FABIO (di seguito "l'Amministrazione"),

Art. 1 Attività da svolgere

L'Amministrazione consente che nr. ____ condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività. In conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l'Amministrazione specifica che l'attività on retribuita in favore della collettività ha ad oggetto le seguenti prestazioni: "Attività istituzionali proprie dell'Ente".

Art. 2 Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3 Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26/03/2001 di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono: ;

1. Rag. Anna Maria Bellissimo responsabile dell'Area Servizi alla Persona (di seguito coordinatore);
2. I soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le strutture dell'Amministrazione con specifico incarico di coordinare l'attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni sono quelli indicati nell'allegata scheda.

L'Amministrazione si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Amministrazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2,3 e 4 del citato decreto legislativo.

L'Amministrazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Amministrazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'Amministrazione ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazioni sul lavoro svolto

L'Amministrazione ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Amministrazione.

Art. 8
Durata della Convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni _____ a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.

Copia della presente Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli affari penali.

PATTI li.....

| | |
|--|---|
| | PER IL TRIBUNALE DI PATTI IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE |
| | PER L'AMMINISTRAZIONE IL SINDACO (Geom. Antonino FABIO) |

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL. N. 267/2000 E S.M.I..

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Longi, li 14/11/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI ALLA PERSONA

(Rag. Anna Maria BELLISSIMO)

Bellissimo Anna Maria

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, li 14/11/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. Gabriella PIDALA')

Pidalà

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario _____.

| | |
|---|------------------------------------|
| INTERVENTO CAP. _____ | Voce: " _____ " |
| <u>1</u> / <u>1</u> Competenza <u>1</u> / <u>1</u> Residui _____ | Impegno n° _____ /2020 per € _____ |

Longi, li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. Gabriella PIDALA')

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. Gabriella PIDALA')

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N. 160 DEL 18.11.2022

DALLE ORE 14,25 - ALLE ORE 14,30.

PROPOSTA N. 166 del 18.11.2022

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Geom. Affronto Fabio

L'Assessore Anziano
Dot.ssa Cirrincione Fiorella

Il Segretario Comunale
Dott. Stefano Oriti

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2°, della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, li 18/11/2022 Il Segretario Comunale - *Dott. Stefano Oriti*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'Art. 12 comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, _____ Il Segretario Comunale - *Dott. Stefano Oriti*

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione della Giunta Comunale sarà pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, a far data dal 21/11/2022.

Longi, li 18/11/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Stefano Oriti

Stefano Oriti

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n. _____ del _____.

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

Maria Galati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile delle Pubblicazioni,

CERTIFICA

che la presente deliberazione – ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991 – è stata pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____, e che non sono stati presentati reclami o osservazioni.

Longi, li _____

Il Responsabile delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE